

# SOELIA S.P.A.

## CODICE DI COMPORTAMENTO

### INDICE

#### 1. INTRODUZIONE

- 1.1. La separazione funzionale nel settore energetico p. 2
- 1.2. La missione del Gruppo SOELIA S.p.a. p. 2
- 1.3. Il Gestore Indipendente p. 2
- 1.4. Adozione delle "Norme di comportamento del personale coinvolto nell'attività di distribuzione e misura del gas" p. 2

#### 2. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- 2.1. Finalità e destinatari del Codice di Comportamento p. 3
- 2.2. Valore contrattuale del Codice di Comportamento p. 3
- 2.3. Osservanza del Modello 231 e del Codice Etico p. 3

#### 3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

- 3.1. Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente p. 4
- 3.2. Comunicazioni verso l'esterno p. 4
- 3.3. Riservatezza nella gestione di dati e informazioni p. 4
- 3.4. Riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili p. 4
- 3.5. Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza p. 4
- 3.6. Accesso alle informazioni commercialmente sensibili p. 5
- 3.7. Garante per la corretta gestione delle informazioni p. 5
- 3.8. Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati p. 5
- 3.9. Contratti di approvvigionamento di beni e servizi p. 5
- 3.10. Rapporti contrattuali con le società del Gruppo p. 5
- 3.11. Divieto di sistemi incentivanti p. 5

#### 4. MODALITA' DI ATTUAZIONE

- 4.1. Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente p. 6
- 4.2. Comunicazione e formazione p. 6
- 4.3. Segnalazioni p. 6
- 4.4. Violazione del Codice di Comportamento p. 6

#### Allegati:

- A) Elenco indicativo delle informazioni commercialmente sensibili per l'attività di misura e distribuzione del gas p. 7

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. La separazione funzionale

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità o AEEG), con la deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 (Delibera 11/07), come successivamente modificata e integrata con le deliberazioni AEEG ha approvato il "*Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione*" (TIU).

Con tale provvedimento, l'Autorità ha stabilito l'obbligo di separazione funzionale a carico dell'impresa verticalmente integrata, vale a dire l'impresa o il gruppo di imprese che, nel settore dell'energia elettrica e del gas, svolge almeno una attività di cui all'articolo 7, comma 1 del TIU (ad esempio, la distribuzione del gas) e almeno una attività di cui all'articolo 4, comma 1 del TIU (ad esempio, la vendita di gas e/o energia elettrica), recependo sostanzialmente il contenuto di specifiche direttive comunitarie.

Carattere fondamentale della separazione funzionale risulta l'affidamento ad un Gestore Indipendente, nell'ambito di una impresa verticalmente integrata, di ciascuna delle attività in concessione relative alla gestione di infrastrutture essenziali elencate nell'art. 7.1 del Testo Integrato.

### 1.2. La missione del Gruppo SOELIA

Il Gruppo SOELIA (di seguito, anche il "**Gruppo**") opera in numerosi servizi tra cui, in particolare, il settore energetico.

La società capogruppo Soelia S.p.a. è società multiservizi controllata al 100% dal Comune di Argenta, trasformata da Azienda Speciale in Società per azioni con atto notarile rep. n. 4394/1384 del 13/12/2002, che svolge, tra le altre, l'attività di gestione amministrativa e tecnica delle reti, degli impianti e di tutte le altre dotazioni patrimoniali, destinate al soddisfacimento di interessi pubblici, tra questi la distribuzione del gas metano.

Con atto notarile rep. n. 3876/1128 del 05/06/2002, in attuazione del D.Lgs. n. 164/2000, che prevede la separazione giuridica dell'attività di vendita dall'attività di gestione delle reti, Soelia S.p.a. ha costituito Soenergy S.r.l., che svolge attività di vendita di gas ed energia elettrica, attiva dal 01/01/2003 a seguito del conferimento da parte del socio unico del ramo di azienda relativo alla vendita del gas ai clienti finali, formalizzato con atto notarile rep. n. 4612/1473 del 10/02/2003.

Del gruppo fa parte anche la società Elettrogas S.p.a., interamente posseduta dalla società Soenergy S.r.l., che svolge attività di trading all'ingrosso nel settore energetico.

Le società menzionate costituiscono un gruppo societario qualificabile come "impresa verticalmente integrata" ai sensi della delibera 11/07 dell'AEEG e di seguito indicato come Gruppo SOELIA, nell'ambito del quale Soelia S.p.a. esercita la funzione di direzione e coordinamento.

Il Gruppo SOELIA si configura pertanto come un'impresa verticalmente integrata (di seguito "IVI") ed è quindi soggetto alla disciplina della separazione funzionale, in quanto esercita contemporaneamente il servizio di distribuzione del gas naturale e l'attività di vendita di gas ed energia elettrica.

Per quanto riguarda le attività oggetto di separazione funzionale, sulla base di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del TIU, è stata individuata l'attività di distribuzione del gas naturale svolta dalla capogruppo Soelia, da separare rispetto alle attività di vendita del gas e dell'energia elettrica svolte da società controllate, così come indicato all'articolo 8 del TIU.

### 1.3. Il Gestore Indipendente

In conformità agli obblighi di separazione funzionale prescritti dal Testo Integrato, il Gruppo SOELIA ha provveduto ad istituire il Gestore Indipendente secondo le modalità prescritte dall'art. 11.5 del Testo Integrato, in base al quale l'esercente può prevedere che non tutti gli amministratori siano componenti del Gestore Indipendente.

Il Gestore indipendente è tenuto ad assicurare che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

### 1.4. Adozione delle "Norme di comportamento del personale coinvolto nell'attività di distribuzione e misura del gas".

Il Testo Integrato prevede che il Gestore Indipendente predisponga e aggiorni un programma di adempimenti contenente le misure per perseguire le finalità delle regole di separazione funzionale, in particolare per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza.

A tal fine il Gestore Indipendente ha deliberato di adottare altresì le presenti "Norme di comportamento del personale coinvolto nell'attività di distribuzione e misura del gas" per il personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni relative all'attività in separazione funzionale, Adottato dal Gestore indipendente e approvato dal Consiglio di amministrazione di Soelia S.p.a. in data 19/11/2010 2

coerentemente con le finalità di sviluppo della concorrenza di cui all'art. 2.1 del Testo Integrato.

## 2. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

### 2.1. Finalità e destinatari del Codice di Comportamento

Il presente Codice contiene le regole di comportamento finalizzate a promuovere - nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali - la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Il Gestore Indipendente ha predisposto il presente Codice di Comportamento tenendo in considerazione le suddette finalità della separazione funzionale e, in particolare, l'obiettivo di favorire lo sviluppo della concorrenza e l'accesso al mercato, in condizioni di parità, da parte di tutti i potenziali operatori.

Il presente Codice di Comportamento individua i comportamenti che devono essere tenuti da parte dei componenti del Gestore Indipendente e di tutto il personale che - direttamente o indirettamente, cioè anche alle dipendenze di altre società del Gruppo SOELIA - svolge mansioni o prestazioni relative all'attività in separazione funzionale, compresi i dirigenti che operano sotto la direzione del Gestore Indipendente e che hanno responsabilità gestionali nell'attività separata (**Personale Coinvolto**).

Pertanto, il Codice di Comportamento è vincolante nei confronti di tutti i dipendenti, consulenti e di chiunque instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con la Società e/o con il Gestore Indipendente e che svolga mansioni nell'ambito delle attività di distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica.

### 2.2. Valore contrattuale del Codice di Comportamento

Le regole del Codice di Comportamento devono considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali del Personale Coinvolto nei confronti della Società e/o del Gestore Indipendente.

L'osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale imposti dall'Autorità, nonché per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

Tutto il Personale Coinvolto è tenuto a conoscere il Codice di Comportamento, a contribuire attivamente alla sua attuazione, agendo in linea con quanto in esso stabilito e segnalando al Gestore Indipendente, per quanto di competenza, carenze e inosservanze.

Il Gestore Indipendente si impegna a promuovere la conoscenza del Codice di Comportamento da parte di tutto il Personale Coinvolto, vigilando sull'osservanza e predisponendo adeguati strumenti di informazione e controllo. Il personale coinvolto di nuova assunzione sarà tenuto ad accettare i contenuti del Codice.

Il Gestore Indipendente si impegna altresì ad assicurare la periodica revisione ed aggiornamento del presente Codice, al fine di adeguarlo all'evoluzione della normativa applicabile.

In caso di accertate e rilevanti violazioni del presente Codice da parte del personale interessato il Gestore Indipendente applicherà il sistema sanzionatorio previsto CCNL GASACQUA.

### 2.3. Osservanza del Modello 231 e del Codice Etico

Il Gruppo SOELIA ha adottato un Codice Etico che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che il Gruppo riconosce, accetta e condivide, nonché la responsabilità che lo stesso e i propri collaboratori assumono nei rapporti interni ed esterni. Il Gruppo SOELIA ha altresì adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (Modello 231), di cui il Codice Etico costituisce al contempo presupposto fondante e parte integrante, per garantire il rispetto delle normative vigenti ed escludere la responsabilità amministrativa dell'ente in caso di reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

L'osservanza del presente Codice di Comportamento integra e rafforza - non escludendo, quindi, né limitando in alcun modo - l'obbligo del Personale Coinvolto di rispettare le norme, i principi e i criteri di condotta contenuti nel Modello 231 e nel Codice Etico di Gruppo.

### 3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

#### 3.1. Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente

Il Gestore Indipendente è tenuto a rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Codice e a garantire la loro osservanza da parte del Personale Coinvolto.

Il Gestore Indipendente deve agire affinché la capogruppo eserciti i propri poteri di indirizzo e controllo nel rispetto delle finalità della separazione funzionale e dell'indipendenza del Gestore stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 7.4 del Testo Integrato.

#### 3.2. Comunicazioni verso l'esterno

Le comunicazioni della Società con gli utenti del servizio di distribuzione e misura del gas e con soggetti terzi, devono essere effettuate esclusivamente attraverso le modalità permesse dalla normativa emanata in materia dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

#### 3.3. Riservatezza nella gestione di dati e informazioni

Il Personale Coinvolto è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali acquisiti nel corso dello svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile - che prevede l'obbligo di non divulgare notizie attinenti all'organizzazione aziendale e di non fare uso delle stesse in modo tale da recare pregiudizio all'azienda - e degli articoli 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in base ai quali è vietato rivelare a terzi oppure acquisire o utilizzare le informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, qualora esse siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.

Si considera rientrante nei suddetti "*dati*" e "*informazioni*" qualsiasi notizia attinente l'attività svolta dalla Società, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento delle mansioni di competenza.

#### 3.4. Riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili

L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività separata funzionalmente.

Per "*informazioni commercialmente sensibili*" si intendono tutti i dati e le informazioni aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. Un elenco meramente indicativo e non esaustivo delle informazioni commercialmente sensibili è allegato sotto A) al presente Codice.

Scopo dell'obbligo di riservatezza è di evitare da parte del Personale Coinvolto un uso abusivo delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete di distribuzione. In particolare, tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri, in particolare l'impresa di vendita appartenente al Gruppo.

#### 3.5. Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza

L'obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato dal Personale Coinvolto sia nel corso del rapporto di lavoro, sia dopo la sua cessazione - da qualunque causa essa sia determinata - anche in caso di trasferimento a società partecipate, collegate e/o controllate ovvero in caso di cambiamento delle mansioni affidate nell'ambito della Società.

In particolare, all'obbligo di riservatezza, per quanto eccedente i normali vincoli derivanti dagli articoli 2105 del codice civile e dagli articoli 98-99 del d.lgs. n. 30/2005, si applicano le seguenti condizioni:

- a) per i soggetti che hanno responsabilità gestionali nell'attività separata funzionalmente, il vincolo derivante dal patto di riservatezza ha validità per il periodo di 2 (due) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società, comunque sia avvenuta la cessazione;
- b) nel momento in cui saranno nominati soggetti di cui al punto precedente, agli stessi sarà richiesta, al momento dell'assunzione della carica, espressa accettazione dei suddetti obblighi di riservatezza;
- c) l'obbligo di riservatezza avrà validità nei confronti di qualsiasi impresa operante in Italia, direttamente o indirettamente, nel settore dell'energia o delle *utilities* ovvero in settori ad essi collegati o connessi;
- d) l'obbligo è efficace su tutto il territorio italiano.

### **3.6. Accesso alle informazioni commercialmente sensibili**

Il Gestore Indipendente vigila sull'accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività in regime di separazione funzionale, in particolare da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, anche adottando sistemi di tracciabilità dell'accesso a tali informazioni.

### **3.7. Garante per la corretta gestione delle informazioni rilevanti**

Il Gestore Indipendente nomina un garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili (**Garante**), al quale è affidata la vigilanza sulla corretta gestione delle informazioni.

Il Personale Coinvolto può rivolgersi al Garante per ottenere informazioni e chiarimenti in merito alla corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili.

Il Garante provvede a segnalare al Gestore Indipendente le violazioni del Personale Coinvolto agli obblighi di riservatezza e di gestione delle informazioni, affinché siano adottati i provvedimenti disciplinari e sanzionatori applicabili.

### **3.8. Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati**

Le regole di comportamento previste dal presente Codice non escludono né limitano l'obbligo del Personale Coinvolto di osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Il Personale Coinvolto è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07) e di ogni altro provvedimento regolamentare vigente.

### **3.9. Contratti di approvvigionamento di beni e servizi**

Nei contratti di approvvigionamento di beni e servizi, in particolare in quelli con le parti correlate, il Personale Coinvolto è tenuto ad includere le clausole che vincolano i fornitori:

- a) alla riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività oggetto di separazione funzionale;
- b) al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione funzionale disciplinata dal Testo Integrato, richiamate nel precedente Punto 2.1.

Per parte correlata si intende qualsiasi soggetto o ente rientrante nella definizione di cui al principio contabile internazionale (IAS) n. 24, comprese le società controllate, controllanti o collegate a SOELIA S.p.a.

Le clausole suddette devono essere preventivamente approvate dal Gestore Indipendente e, qualora pertinenti la gestione delle informazioni commercialmente sensibili, anche dal Garante per la corretta gestione delle informazioni.

### **3.10. Rapporti contrattuali con le società del Gruppo**

Nell'ambito dei rapporti contrattuali tra SOELIA S.P.A. e le società del Gruppo, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio devono avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.

I contratti di servizio stipulati con le società del Gruppo devono essere predisposti in modo da regolamentare in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni delle prestazioni. Il Gestore Indipendente è tenuto a conservare, per almeno 10 anni, una copia dei contratti di servizio stipulati con le società del Gruppo, unitamente alla documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni, nonché alle rilevazioni a consuntivo del numero e delle quantità di operazioni registrate nel corso di ogni esercizio.

### **3.11. Divieto di sistemi incentivanti**

E' fatto espresso divieto al Personale Coinvolto avente responsabilità gestionali nell'attività separata funzionalmente di accettare incentivi economici che ne possano compromettere l'indipendenza connessi ad attività diverse da quella amministrata dal Gestore Indipendente ed in contrasto con le finalità perseguite dalle regole di comportamento contenute nelle presenti Norme.

In particolare, è vietata ogni forma di incentivazione o premio connessi all'andamento delle attività liberalizzate svolte dal Gruppo nel settore elettrico o del gas naturale.

Per incentivo economico si intende qualsiasi forma di retribuzione, premio o utilità connessa all'andamento e/o ai risultati di una specifica attività o conseguiti da una determinata società.

Adottato dal Gestore indipendente e approvato dal Consiglio di amministrazione di Soelia S.p.a. in data 19/11/2010 5

## **4. MODALITA' DI ATTUAZIONE**

### **4.1. Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente**

Il Gestore Indipendente assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

Il Gestore Indipendente ha il compito di vigilare sull'attuazione e sul rispetto del presente Codice. Il Gestore Indipendente provvede alla revisione periodica del Codice di Comportamento e dei suoi meccanismi di attuazione.

### **4.2. Comunicazione e formazione**

Il Codice di Comportamento è portato a conoscenza del Personale Coinvolto mediante apposite attività di comunicazione (per esempio, consegna a tutti i collaboratori di copia del Codice, inserimento di sezioni dedicate nell'intranet aziendale, inserimento di una nota informativa dell'adozione del Codice in tutti i contratti di lavoro, etc.).

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice di Comportamento da parte di tutto il Personale Coinvolto, il Gestore Indipendente predispone e realizza un piano di formazione diretto a favorire la conoscenza dei principi e delle regole in esso contenuti. Le iniziative di formazione sono differenziate in base al ruolo e alla responsabilità del Personale Coinvolto. Per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo che illustra i contenuti del Codice di cui è richiesta l'osservanza.

### **4.3. Segnalazioni**

Le persone che sono soggette al rispetto del Codice di Comportamento sono tenute a segnalare al Gestore Indipendente, per iscritto e in forma non anonima, ogni eventuale violazione del Codice di cui siano venute a conoscenza. Il Gestore Indipendente provvede a verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Il Gestore Indipendente agisce in modo da tutelare gli autori delle segnalazioni da eventuali forme di penalizzazione o discriminazione. E' altresì assicurata la riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

Eventuali violazioni del presente Codice rilevanti anche dal punto di vista del Modello 231 dovranno altresì essere segnalate al competente Organismo di Vigilanza per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

### **4.4. Violazione del Codice di Comportamento**

La violazione delle norme del presente Codice costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale Coinvolto nei confronti della Società e/o del Gestore Indipendente e può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e dal codice disciplinare aziendale anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro. L'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Personale Coinvolto avviene, qualora applicabile, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Nei confronti di fornitori di beni, consulenti e collaboratori esterni alla Società e al Gestore Indipendente trovano applicazione le sanzioni stabilite nei rispettivi contratti.

E' fatto salvo il diritto della Società di agire nei confronti del responsabile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione.

## **Allegato**

### **Elenco indicativo delle informazioni commercialmente sensibili per l'attività di misura e distribuzione del gas**

- Dati anagrafici e profilo di prelievo relativi ai clienti finali
- Dati anagrafici utenti della rete e relativi Pdr e Pod serviti
- Dati relativi al contatore installato, allo stato dello stesso ( aperto, chiuso)
- Letture-Consumi del cliente finale
- Contatori chiusi/con richieste in corso per morosità
- Contatori chiusi su richieste di enti deputati a pubblica incolumità
- Richieste di prestazioni tecniche/amministrative da parte di clienti finali o società di vendita
- Dati relativi a lavori non richiesti da terzi ( esempio: rinnovamenti - estendimenti potenziamenti della rete)
- Reclami ricevuti
- Informazioni relative ai volumi allocati per ciascun utente di rete
- Fatturazione e stato dei pagamenti in relazione a ciascun utente della rete
- Garanzie finanziarie prestate dagli utenti della rete
- Piani di sviluppo delle infrastrutture
- Documentazione tecnica ricevuta ai sensi della Del. 40/04 e s.m.i.
- Documentazione legata ad eventuali contenziosi tra Distribuzione e Società di vendita
- Corrispondenza contenente dati commercialmente sensibili
- Documentazione relativa a cantieri di potenziamento o estendimento impianti e rete
- Report direzionali relativi agli stati di avanzamento lavori di potenziamento o estensione di impianti e rete
- Rilevazione giornaliera delle quantità di gas immesse in rete dalle cabine REMI
- Rilevazione giornaliera delle quantità di energia elettrica immesse in rete.